



autostrada del Brennero

SERVIZIO DI GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDI E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI DOLCI E SALATI POSIZIONATI PRESSO I CASEGGIATI DI STAZIONE, I CENTRI PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE E GLI AUTOPARCHI DI TRENTO NORD, ROVERETO SUD, ED I NUOVI UFFICI SITUATI A CARPI, PER IL PERIODO 1.11.2019 – 31.10.2022. **LOTTO 1 BRENNERO-EGNA ORA.**

7

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

GIUGNO 2019



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(dott. Mauro Azzolini)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	2
ART. 2)	DEFINIZIONI	2
ART. 3)	OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	2
ART. 4)	DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 5)	CONTABILITÀ, CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	3
ART. 6)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO.....	4
ART. 7)	ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	4
ART. 8)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 9)	VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE	5
ART. 10)	CONTESTAZIONI E RISERVE	5
ART. 11)	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	6
ART. 12)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI.....	6
ART. 13)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	7
ART. 14)	GESTIONE DEI SINISTRI.....	8
ART. 15)	FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 16)	SUBAPPALTO	9
ART. 17)	COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ.....	9
ART. 18)	ONERI A CARICO DEL GESTORE	10
ART. 19)	RESPONSABILITÀ DEL GESTORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI.....	11
ART. 20)	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	12
ART. 21)	PENALI	12
ART. 22)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 23)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ.....	14
ART. 24)	SISTEMA QUALITÀ DEL GESTORE	14
ART.25)	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	14
ART. 26)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	14
ART. 27)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	15
ART. 28)	DOMICILIO LEGALE	15
ART. 29)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
ART. 30)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE.....	16
ART. 31)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	16

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e di prodotti alimentari preconfezionati posizionati presso i caseggiati di stazione, i Centri per la Sicurezza Autostradale, gli autoparchi di Trento nord e Rovereto sud e pertinenze varie della Società, per il periodo dall'1 novembre 2019 al 31 ottobre 2022. **LOTTO 1 BRENNERO – EGNA ORA.**

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero SpA, con delibera di data 18 aprile 2019, ha approvato il servizio di gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati posizionati presso i caseggiati di stazione, i centri per la sicurezza autostradale e gli autoparchi di Trento nord, Rovereto sud, ed i nuovi uffici situati a Carpi, per il periodo 1.11.2019 – 31.10.2022;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero SpA ha indetto procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con aggiudicazione, per ognuno dei 3 lotti funzionali, nei confronti del concorrente che offrirà la royalty più alta, unica per tutte le tipologie di prodotto, sotto forma di percentuale sugli incassi al netto di IVA, in aumento rispetto ai valori minimi indicati nel disciplinare di gara;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi, l'Impresa/RTI/Consorzio, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Gestore) dall'altra, congiuntamente denominati anche "Parti", si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dal Gestore nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, "Codice della Strada";
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- **Codice della strada:** il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Gestore o Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.

ART. 3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Contratto ha per oggetto il servizio di gestione dei distributori automatici di bevande e di prodotti alimentari preconfezionati posizionati presso i caseggiati di stazione, i Centri per la Sicurezza Autostradale, gli autoparchi di Trento nord e Rovereto sud e pertinenze varie della Società, per il periodo dall'1 novembre 2019 al 31 ottobre 2022, e relativo al lotto nr. 1 BRENNERO – EGNA ORA. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel Capitolato, negli altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione del Gestore dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 4) DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha durata di mesi 36, a partire dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con possibilità ripetizione del servizio fino a un massimo di ulteriori tre anni alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli per la Società, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Rimane aperta la possibilità di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora le medesime non fossero ultimate entro il termine del contratto in essere.

ART. 5) CONTABILITÀ, CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dal Gestore alla Società sarà determinato, a consuntivo, sulla base della royalty offerta in gara e dei dati relativi agli incassi al netto di IVA, come di seguito indicato.

Ogni sei mesi, entro i 15 giorni successivi al semestre di riferimento, il Gestore fornirà un report con i dati relativi ai consumi e agli incassi, distinti per singoli prodotti e bevande erogati, secondo modalità concordate con la Società, e ferma restando per le Parti la possibilità di definire un diverso termine per la presentazione del primo report.

Il direttore dell'esecuzione accerterà la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni del contratto e del capitolato e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

La Società, calcolato il corrispettivo dovuto dal Gestore sulla base della royalty offerta in gara e dei dati relativi agli incassi al netto di IVA, emetterà quindi la relativa fattura.

Il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, effettuerà il pagamento dell'importo ivi indicato.

Resta ferma la facoltà del Gestore di presentare contestazioni scritte in occasione delle fatturazioni.

Gli oneri relativi alla sicurezza, necessari per l'eliminazione o comunque la minimizzazione dei rischi interferenziali, ammontano a euro 232,47 a triennio, al netto di IVA, e saranno corrisposti al Gestore da parte della Società mediante detrazione dal corrispettivo dovuto a titolo di royalty.

Verrà inoltre decurtato dal primo pagamento utile l'ammontare delle eventuali penali.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dal Gestore, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Il mancato pagamento della royalties entro i termini comporterà l'applicazione di penali a carico del Gestore così come previsto dall'articolo 21.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

ART. 6) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il direttore dell'esecuzione impartisce al Gestore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. Il Gestore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto agli articoli 10 e 11.

Il direttore dell'esecuzione redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti connessi all'andamento della prestazione oggetto della Concessione.

ART. 7) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto e negli elaborati progettuali.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte del Gestore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 8) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo al Gestore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dal Gestore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che il Gestore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dal Gestore per rimborsare le relative

spese.

Qualora il Gestore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dal Gestore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 9) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Società ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni a essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

ART. 10) CONTESTAZIONI E RISERVE

Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla disciplina prevista dal presente articolo.

Il registro di contabilità è firmato dal Gestore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui il Gestore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se il Gestore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre del relativo compenso e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate

deduzioni.

Nel caso in cui il Gestore non abbia firmato il registro nel termine perentorio sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati il Gestore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti e sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

ART. 11) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

Il Gestore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto della concessione idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dal Gestore come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto indicato dal Gestore come pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che il Gestore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dagli articoli 205 e 206 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 12) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce al Gestore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico del Gestore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, il Gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti al Gestore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Per eventuali prestazioni non previste nell'elenco prezzi si provvede alla determinazione di nuovi prezzi, raggugliandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e il Gestore, e approvati dal RUP.

In caso di maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Società su proposta del RUP.

La Società può ingiungere al Gestore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso. In tale caso, ove il Gestore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 13) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, nei casi di cui all'articolo 107, comma 1 del codice e redige il relativo verbale di sospensione, che riporta l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, lo stato di avanzamento, le cautele adottate affinché alla ripresa delle prestazioni le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e i mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta indennizzo o compenso alcuno e determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal direttore dell'esecuzione per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non

determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del codice, sarà dovuto al Gestore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dal Gestore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

ART. 14) GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico del Gestore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Il Gestore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso il Gestore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto il Gestore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 15) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, anche a fronte della comunicazione del Gestore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme al Gestore.

ART. 16) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 17) COORDINATORE E PERSONALE DEL GESTORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

Il Gestore dovrà nominare un Coordinatore, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il direttore dell'esecuzione del contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del Coordinatore dovranno essere comunicati alla Società prima della consegna del servizio.

Il Coordinatore sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini del direttore dell'esecuzione del contratto;
- b) intervenire ogniqualevolta sia convocato da parte del direttore dell'esecuzione del contratto per la risoluzione di eventuali problematiche insorte.

Il Gestore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore d'appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Coordinatore.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e di conseguenza il nominativo proposto per il ruolo di Coordinatore.

Ove il Coordinatore ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti il Gestore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del direttore dell'esecuzione per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Il Gestore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

Il Gestore risponde dell'idoneità del coordinatore e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto, che deve essere di gradimento del direttore dell'esecuzione.

La Società designa un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e un Responsabile del Procedimento (RUP) per essere rappresentata nei confronti del Gestore ai fini della concessione.

ART. 18) ONERI A CARICO DEL GESTORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;
2. il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio;
3. tutte le altre spese e imposte per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi e autorizzazioni concernenti l'esecuzione del servizio;
4. l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
5. la fornitura alla Società dei dati richiesti sotto forma di documentazione sia cartacea, sia su base informatica secondo le indicazioni del direttore di esecuzione del contratto.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire un'esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, a perfetta regola d'arte e comunque in modo tale da garantire l'incolumità delle persone. Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà in particolare:

- 1) osservare tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- 2) osservare le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni;
- 3) evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- 4) prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle prestazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
- 5) uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
- 6) tenere a disposizione, presso la sede della Società, copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ad illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento del servizio;
- 7) portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle prestazioni da porre in atto, di cui ai precedenti comma;
- 8) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- 9) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;

- 10) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
- 11) informare immediatamente il direttore di esecuzione del contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- 12) far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
- 13) rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni e sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo del Gestore stesso di ottemperare agli ordini che il direttore di esecuzione del contratto o suo delegato avrà emanato;
- 14) rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori;
- 15) applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 19) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

Il Gestore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

Il Gestore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

Il Gestore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sottoservizi e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo e comunque risponderà di eventuali danni subiti da detti sottoservizi e opere.

Il Gestore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Committente avrà emanato.

La responsabilità del Gestore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso del servizio a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone di esecuzione del servizio; il Gestore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

Il Gestore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

Il Gestore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti il Gestore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo 20 del presente contratto.

ART. 20) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più al Gestore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Gestore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice presta **garanzia definitiva** per un ammontare pari al % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Gestore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

La Società può richiedere al Gestore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Il Gestore dovrà essere munito, per tutta la durata della concessione, di **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi** a copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per un valore non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

ART. 21) PENALI

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto e dal capitolato a carico del Gestore, la Società contesterà per iscritto gli inadempimenti, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che li hanno determinati e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per ricevere chiarimenti o controdeduzioni scritte. In assenza di riscontro, o qualora lo stesso non fornisca valide giustificazioni, potranno essere applicate le sotto indicate penali per ciascuna infrazione riscontrata, da comunicarsi per iscritto:

- a) € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento della royalty rispetto a quanto previsto dall'articolo 5;
- b) € 100,00 per il ritardo nel rifornimento dei prodotti ai distributori automatici;
- c) € 100,00 per il ritardo nell'esecuzione degli interventi di ripristino e manutenzione;
- d) € 150,00 per ogni caso in cui siano stati rilevati prodotti scaduti o confezioni non sigillate.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 22) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora, durante il periodo contrattuale, la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% (dieci%) dell'importo contrattuale, è facoltà della Società disporre la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere disposta dalla Società in caso di grave inadempimento, quale a titolo esemplificativo l'arreco all'utenza di danni fisici rilevanti o la ripetuta mancata raccolta e/o consegna del denaro nei termini del Capitolato.

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Società il Gestore deve provvedere allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando al Gestore i relativi oneri e spese.

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero - Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel relativo contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che la Compagnia possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza del diritto.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

ART. 23) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

La Società recederà dal contratto nei casi previsti dalla normativa antimafia, e in particolare dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 24) SISTEMA QUALITÀ DEL GESTORE

Il Gestore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione del servizio.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che il Gestore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART.25) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle Parti nell'ambito del presente rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana applicabile in materia di privacy. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati dalla Società per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it.

Contatto: privacy@autobrennero.it.

ART. 26) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

I costi della sicurezza a carico del Gestore, valutati in euro 232,41 per ogni lotto per l'intero triennio, verranno rimborsati allo stesso Gestore mediante detrazione dal corrispettivo dovuto a titolo di royalty.

ART. 27) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

Il Gestore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di Comportamento”, nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento “Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza” di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale del Gestore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 28) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 29) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 30) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (il Gestore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 31) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto:

- a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- c) i restanti documenti progettuali.